



UISP

sportpertutti

Regionale Toscana - Calcio

Stagione Sportiva 2016/2017 **Comunicato Ufficiale n° 22**

<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 3
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 4
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 5
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 7
<u>Associazioni partecipanti ai campionati territoriali</u>	Pag. 8
<u>Rappresentative C11</u>	Pag. 9

Firenze, 31 marzo 2017

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisptoscanacalcio.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

VICEPRESIDENTE:

DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D' Appello:

Presidente:

Dario Scordo.

Giudici:

Carlesi David.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 26 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD BAR ARISTON CASA CULTURALE

Comitato UISP : EMPOLI

gara del 24.02.2017 - C.U. n° 48 del 01.03.2017

In data 03.03.2017, la società ASD BAR ARISTON CASA CULTURALE propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato GRONCHI MARCO per mesi 4, ai sensi dell'art. 138 RD per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso. Da quanto riportato in atti GRONCHI MARCO avrebbe colpito con un pugno un avversario.

A parere della società ricorrente il proprio tesserato, dopo aver subito un pestone avrebbe reagito istintivamente alzando il braccio. Tale gesto sarebbe quindi una reazione all'atto di violenza subito per cui dovrebbe trovare applicazione l'attenuante dell'art. 24.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata.

Preliminarmente occorre osservare come la società ricorrente abbia fatto riferimento alla vecchia nomenclatura di cui alla Normativa Generale ed. 2009. Infatti non vi è dubbio alcuno che la condotta contestata al GRONCHI Marco sia quella dell'atto di violenza di cui al nuovo articolo 138 e non la pluralità degli stessi come descritti nella precedente versione della normativa.

Secondariamente si deve osservare come sia negli atti in possesso della Commissione Disciplinare di Appello non vi sia traccia alcuna del "pestone" che avrebbe portato alla reazione, la quale tuttavia è stata sempre identificata in un pugno. Tale descrizione risulta essere concorde sia nel primo rapporto arbitrale sia nel successivo supplemento ed ulteriormente confermata con assoluta certezza dal DG, interpellato dalla Commissione disciplinare di Appello alla luce della difforme ricostruzione dei fatti accaduti.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica comminata allo stesso sia corretta sia sul piano normativo che nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall'ASD BAR ARISTON CASA CULTURALE, **conferma** la squalifica di GRONCHI MARCO per mesi 4, ai sensi dell'art. 138 RD per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso. Così deciso in Pisa-Prato il 28.03.2017.

Legg. Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

David Carlesi

DELIBERA n° 27 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD YOUNGBOYS UNITED

Comitato UISP : EMPOLI

gara del 27.02.2017 - C.U. n° 48 del 01.03.2017

In data 03.03.2017, la società ASD YOUNGBOYS UNITED propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato CANGIMILA MASSIMILIANO per mesi 4, ai sensi dell'art. 138 RD per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso. Da quanto riportato in atti CANGIMILA MASSIMILIANO avrebbe colpito con un pugno un avversario.

A parere della società ricorrente il proprio tesserato, dopo aver subito un'offesa avrebbe colpito effettivamente un avversario, non con un pugno, bensì con uno schiaffo, come reazione all'offesa appena subita.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata.

Si deve osservare come sia negli atti in possesso della Commissione Disciplinare di Appello effettivamente la ricostruzione dei fatti riportati risulta essere parzialmente coincidente. Infatti è stata ampiamente confermata l'insulto subito dal CANGIMILA, mentre sulla reazione dallo stesso vi è una difformità di vedute. Tuttavia la descrizione posta dal DG nel rapporto arbitrale è stata nuovamente ampiamente confermata allorquando lo stesso è stato interpellato dalla Commissione disciplinare di Appello alla luce della difforme ricostruzione dei fatti accaduti.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica comminata allo stesso sia corretta sia sul piano normativo che nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall'ASD YOUNGBOYS UNITED, **conferma** la squalifica di CANGIAMILA MASSIMILIANO per mesi 4, ai sensi dell'art. 138 RD per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 28.03.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

David Carlesi

DELIBERA n° 28 anno 2016/2017
Ricorrente: ASD INTONACI VARGAS
Comitato UISP : LUCCA VERSILIA
gara del 07.03.2017 - C.U. n° 22 del 15.03.2017

In data 03.03.2017, la società ASD INTONACI VARGAS propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato BONUCCELLI NICOLA per mesi 18, ai sensi degli artt. 26, 27,130,134,136 e 138 RD per offese, ingiurie, atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, aggravati dall'aver posto l'illecito nei confronti del DG. Tale condotta portava alla sospensione della partita e alle sanzioni di cui all'art. 114 RD. Il BONUCCELLI infatti avrebbe offeso il DG, gli avrebbe strappato di mano i cartellini e dopo essersi allontanato avrebbe fatto ritorno con fare minaccioso nel luogo dove era presente il DG, per poi concretizzare tale intendimento colpendolo con una testata.

A parere della società ricorrente è necessario dover porre l'accento su alcuni episodi capitati con lo stesso DG in una partita precedente i cui strascichi si sono ripercorsi su quella oggetto del presente giudizio. La società ricorrente pone l'accento anche sull'atteggiamento del DG il quale avrebbe contribuito ad esasperare gli animi. Inoltre la società ricorrente ritiene che l'offesa, ritenuta dal DG profferita nei propri confronti, in realtà fosse un'esternazione senza un destinatario specifico, mentre non vi sarebbe stato alcun comportamento minaccioso né tantomeno violento in quanto il BONUCCELLI avrebbe mimato il gesto della testata senza invece aver colpito il DG.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata e, di logica conseguenza, l'annullamento del provvedimento nei confronti della Società ricorrente consistente nella perdita della gara a tavolino, 3-0, multa di €75,00 e 1 punto di penalizzazione attraverso l'art.114 RD.

Si deve osservare come sia negli atti in possesso della Commissione Disciplinare di Appello effettivamente la ricostruzione dei fatti riportati risultino essere diversi. Tuttavia la descrizione posta dal DG nel rapporto arbitrale, dal quale emerge chiaramente il motivo che ha portato alla sospensione della gara, trova immediato riscontro nella documentazione pervenuta nella quale viene certificato come il DG abbia effettivamente riportato un trauma facciale, compatibile con la testata predetta. Risulta pertanto evidente che lo stesso non fosse nelle condizioni psicofisiche idonee per la prosecuzione della gara. Parimenti sembrano ben individuata le fattispecie contestate, quali le offese e la scorrettezza, ben identificabile nello strappo dalle mani dei cartellini.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica comminata al BONUCCELLI e il provvedimento di cui all'art. 114 RD siano corretti sia sul piano normativo che nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall'ASD INTONACI VARGAS, **conferma** la squalifica di BONUCCELLI NICOLA per mesi 18, ai sensi degli artt. 26, 27,130,134,136 e 138 RD per offese, ingiurie, atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, aggravati dall'aver posto

l'illecito nei confronti del DG, e ai sensi dell'art. 114 la perdita della gara a tavolino, 3-0, 1 punto di penalizzazione e una multa di € 75,00.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 28.03.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

David Carlesi

DELIBERA n° 29 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD SOLVE ET REPETE

Comitato UISP : PISTOIA

gara del 28.02.2017 - C.U. n° 37 del 08.03.2017

In data 13.03.2017, la società ASD SOLVE ET REPETE propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato PELUSO PASQUALE per mesi 3, ai sensi degli artt. 136 RD per, scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso. Il PELUSO infatti avrebbe colpito con una gomitata un avversario.

A parere della società ricorrente invece la realtà dei fatti risulta diversa da quanto riportato dal DG nel proprio referto in quanto, pur non negando che via sia stato uno scontro tra il proprio tesserato e un avversario, il colpo che il PELUSO avrebbe inferto sarebbe stato privo di qualsiasi di volontarietà e violenza.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata.

Alla luce della divergenza tra le versioni riportate nel referto del DG e quella della Associazione ricorrente, la Commissione Disciplinare di Appello ha provveduto ad ascoltare il DG il quale, successivamente, ha fatto pervenire un supplemento di rapporto nel quale ha meglio specificato quanto contenuto nei due precedenti. Dalla lettura di tale supplemento viene effettivamente a ridursi la portata del gesto, da ultimo definito come gomitata, che in realtà sarebbe meglio configurabile come movimento del braccio teso ad allontanare l'avversario, senza alcun carattere violento. Tale nuova interpretazione della condotta in esame risulterebbe comunque sussumibile nella fattispecie della scorrettezza in azione a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, come correttamente applicato dalla Commissione Disciplinare di I istanza.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica comminata al PELUSO PASQUALE sia corretta sul piano normativo ma non nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo** il ricorso avanzato dall' ASD SOLVE ET REPETE, **riduce** la squalifica di PELUSO Pasquale a mesi 1, e quindi sino al 29/03/2017 ai sensi dell'art. 136 RD per scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 28.03.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AI CAMPIONATI TERRITORIALI 2016-2017

Si invitano i responsabili territoriali di struttura calcio a partecipare alla rassegna per rappresentative CA5 che si svolgerà
Domenica 9 Aprile 2017 presso l'impianto Snoopy di Arezzo.

Alle ore 14 presso lo stesso impianto verranno effettuate le ripartizioni e i tabelloni delle finali regionali.

Si allega il numero delle associazioni partecipanti nelle varie discipline divise per comitati territoriali.

COMITATO	CALCIO A 11	CALCIO a 7	CALCIO a 5	CALCIO a 5 femminile
Arezzo	99	9	74	8
Empoli	66	12	53	8
Firenze	11	6	101	11
Grosseto	21	12	82	0
Lucca/Versilia	49	12	0	0
Massa	0	12	35	0
Piombino	0	10	21	0
Pisa	24	0	18	16
Pistoia	33	0	10	0
Prato	14	0	0	0
Siena	40	33	0	11
Terre Etruscolabroniche	17	15	94	0
Valdera	65	0	0	0
Zona cuoio	0	0	8	0
TOTALE	439	121	496	54

RAPPRESENTATIVE C11

Risultato Finale	
Squadre	Risultati
EMPOLI - VALDERA	2 - 2 (7 - 5 d.t.r.)

TORNEO RAPPRESENTATIVE – Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati – Finale				
Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Diffidati				
Bartoletti Fabio	EMPOLI		29/Mar	
Borgia Alessia	EMPOLI		29/Mar	
Bassi Gianluca	EMPOLI		29/Mar	
Passariello Gabriele	EMPOLI		29/Mar	
Squalifiche				
Larini Lorenzo	EMPOLI		29/Mar	

UISP Toscana Calcio si complimenta con la rappresentativa di Empoli per la vittoria nella manifestazione.

Il Presidente
Alessandro Baldi



UISP TOSCANA CALCIO
Comitati

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via Rimembranza 2, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)